

SENATO DELLA REPUBBLICA

III LEGISLATURA

(N. 1862)

DISEGNO DI LEGGE

*approvato dalla 12^a Commissione permanente (Industria e commercio, Artigianato, Commercio con l'estero) della Camera dei deputati nella seduta del 15 dicembre 1961
(V. Stampato n. 3469)*

d'iniziativa dei deputati DE' COCCI, BELOTTI e ORIGLIA

*Trasmesso dal Presidente della Camera dei deputati alla Presidenza
il 27 dicembre 1961*

Proroga del termine di cui alla legge 18 novembre 1959, n. 1005, concernente
l'adeguamento dell'attrezzatura dei panifici

DISEGNO DI LEGGE

Articolo unico.

Il termine di cui alla legge 18 novembre 1959, n. 1005, per l'adeguamento dell'attrezzatura dei panifici ai requisiti richiesti dall'articolo 3 della legge 31 luglio 1956, n. 1002, è ulteriormente prorogato al 31 dicembre 1965.

Il termine di 6 anni fissato dalla legge 31 luglio 1956, n. 1002, articolo 15, primo comma, terzo alinea, è prorogato al 31 dicembre 1965.